

ESAMI DI IDONEITA' PER L'ABILITAZIONE DI *INSEGNANTE* :

Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 del Provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali recante "modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola in quattro fasi:

- a)** il candidato compila due schede d'esame, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti.

E' ammesso alla seconda fase il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di domande, non più di due errori;

- b)** il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame.

Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci.

E' ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

- c)** il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

- d)** il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

ESAMI DI IDONEITA' PER L'ABILITAZIONE DI **ISTRUTTORE**:

Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 del Provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali recante "modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola in tre prove:

a) prima prova: il candidato compila due schede d'esame, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti.

E'ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di quiz di entrambe le schede, non più di due errori;

b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E'ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione.

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

c1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³

c2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento di le abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 17/2011;

c3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).

Nella Commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie;

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).

L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.